

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Infrazioni alle norme della circolazione stradale. Quel procedimento contravvenzionale potenzialmente “ingannevole” che cela e mal comunica la notifica del procedimento amministrativo**

#### **Premesse**

L'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha la competenza per aprire un procedimento contravvenzionale nei confronti di chi viola le norme della circolazione stradale, la cui sanzione – dal punto di vista penale – è limitata alla multa.

Tuttavia, lo stesso Ufficio giuridico è (anche) competente per avviare nei confronti del medesimo utente e per la stessa infrazione un procedimento amministrativo che comporta spesso una misura di revoca della licenza di condurre.

Per prassi corrente, l'Ufficio giuridico invia dapprima la notifica dell'apertura del procedimento contravvenzionale, senza tuttavia menzionare o rendere attento il quasi sempre ignaro cittadino del fatto che, con il pagamento della multa, la questione non sarà definitivamente risolta (cosa che invece, per chiunque non sia cognito delle normative e delle procedure legali in materia, apparirebbe ovvia).

Senonché, una volta pagata la multa (sulla base di un decreto di accusa) – e quindi accettati i fatti così come descritti – l'utente si vede recapitare la notifica dell'avvio del procedimento amministrativo, con tanto di minaccia di revoca della licenza. Ed è soltanto con questa seconda comunicazione che l'Ufficio giuridico si dà la pena di spiegare al povero cittadino che – in realtà *“oltre alla multa (oggetto di procedimento indipendente (! n.d.r.) a cura dell'autorità penale competente e di cui ha ricevuto separata (! n.d.r.) comunicazione), l'infrazione accertata (! n.d.r.) comporta l'adozione nei suoi confronti di una misura amministrativa di **revoca della licenza di condurre**”*.

Questa seconda lettera viene accompagnata da una circolare dal titolo “Informazioni importanti”, con la quale viene spiegato il doppio procedimento in caso di infrazione stradale. Il contenuto della circolare è comunque impreciso, poiché viene indicato che *“queste procedure, seppur riguardino gli stessi fatti, sono distinte e indipendenti l'una dall'altra, in virtù delle competenze attribuite alle differenti autorità dal sistema legale”*: cosa che non è affatto vera in caso di procedimento contravvenzionale, in quanto l'autorità risulta essere la medesima!

Inoltre, nei casi di “semplice” contravvenzione, il procedimento (benché lo possa essere formalmente) non è affatto “indipendente”, siccome di competenza della medesima autorità, cioè dell'Ufficio giuridico, mentre la comunicazione riguardo al procedimento contravvenzionale non viene notificata con invio “separato” (espressione che lascerebbe intendere “parallelo”), bensì precedente, tanto che finché non è conclusa la pratica penale, non viene avviata quella amministrativa.

Ed infine, l'infrazione viene considerata “accertata” proprio poiché, tratto in inganno, l'ignaro conducente ha pagato la multa, illudendosi con ciò di chiudere la pendenza.

Tutto ciò premesso, si chiede pertanto a questo Consiglio di Stato:

1. non ritiene il Governo che – al di là dell'eventuale (peraltro dubbia) compatibilità con i precetti legali vigenti della doppia competenza dell'Ufficio giuridico – così come impostata, la doppia procedura sia ingannevole e soprattutto induca il conducente a non tutelare sufficientemente i propri diritti procedurali e costituzionali?

2. non ritiene quindi il Governo che sia il caso di promuovere una modifica dell'ordinamento procedurale, affinché venga affidata ad altra autorità l'incombenza di condurre il procedimento contravvenzionale?
3. non ritiene comunque il Governo necessario intervenire presso l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, affinché modifichi immediatamente il proprio *modus operandi* e renda attento in modo chiaro e comprensibile il conducente fin dall'avvio del procedimento contravvenzionale che vi è un doppio procedimento e che il pagamento della multa, oltre a costituire un riconoscimento dei fatti così come contestati, non preclude la possibilità della revoca della licenza?

Paolo Ortelli